



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 323/2023

Oggi **9 novembre 2023** alle ore 12,20 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. AMERICO FRANCESCO e l'avv. ESPOSITO GIANLUCA

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO il funzionario delegato dott.ssa Laura MARINO

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

Il Giudice

Visto che all'odierna udienza sono chiamate altre cause aventi ad oggetto le medesime questioni e sempre instaurate da docenti a TD e il Ministero, alle ore 12,29 sospende temporaneamente l'udienza onde procedere alla riunione

Alle ore 12.37, stante l'intervenuta riunione, il Giudice a questo punto invita i difensori discutere

L'avv. Marino fa presente che la docente:

- [REDACTED] nell'AS 2020-2021 ha svolto supplenze temporanee continuative fino al 24.6.2021 e l'avv. Esposito fa comunque presente che la supplente ha lavorato nello stesso AS presso la medesima Scuola anche dal 26 agosto al 31 agosto,

[REDACTED] è stata immessa in ruolo l'1.9.2020 e quindi non le spetta la carta docenti per l'AS in esame e per quelli successivi in quanto già concesso essendo stata immessa in ruolo

Fa presente che tutti i supplenti sono in servizio

Le parti si riportano per il resto ai rispettivi atti

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e che dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore ** in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e domiciliato in Lucca piazza Giudiccioni n.2

resistente

Oggetto: bonus docenti

CONCLUSIONI RICORRENTI

CAUSA RG n. 323/2023

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,

1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto.

2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione dei ricorrenti e in particolare per:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia

3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dalle istanti, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo *borrellino elettronico* delle parti ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.

CAUSA RG n.329/2023

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,

1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto

2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione dei ricorrenti e in particolare per:

[REDACTED]
[REDACTED]

ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia

3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dalle istanti, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/ subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per:

- ~~TERONTI MIRIAM ROSA~~ € 500,00

- ~~SARTELLI ANGIOLA~~ € 500,00

4. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.

CAUSA RG n. 320/2023

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,

1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto

2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione dei ricorrenti e in particolare per:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia

3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dalle istanti, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/ subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

████████████████████
4. *Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- A) Le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, assumendo il loro diritto al c.d. bonus docenti, configurandosi come un'ingiustificata discriminazione l'assegnazione del bonus docenti ai soli docenti di ruolo e richiama le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, nonché pronunce tutte, invero, confermate da ultimo della Corte di Cassazione investita della questione dal Tribunale di Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363 bis cpc.
- B) - Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) invero prima della pronuncia di Cassazione del 4 ottobre 2023 pubblicata il 27 ottobre 2023, eccependo in via preliminare la prescrizione laddove gli anni di supplenza fossero antecedenti al quinquennio dalla data della domanda/diffida, e chiedendo l'integrale reiezione del ricorso in quanto nel merito infondato
- C) La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso

-Diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico di euro 500 annui tramite la c.d. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Le ricorrenti deducono di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Istruzione come docenti in forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici:

I) ██████████ - A.S. 2017/2018: dal 03.10.2017 al 30.06.2018 - A.S. 2018/2019: dal 03.10.2018 al 30.06.2019 - A.S. 2019/2020: dal 23.09.2019 al 30.06.2020 - A.S. 2020/2021: dal 14.09.2020 al 30.06.2021 - A.S. 2021/2022: dal 07.9.2021 al 30.06.2022 che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

II) ██████████ - A.S. 2019/2020: dal 06.09.2019 al 30.06.2020 - A.S. 2020/2021: dal 23.09.2020 al 30.06.2021 - A.S. 2021/2022: dal 07.9.2021 al 03.06.2022; e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

III) ██████████ - A.S. 2020/2021: dal 15.10.2020 al 24.06.2021 - A.S. 2021/2022: dal 8.10.2021 al 18.5.2022 e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di

insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto, salvo che per l'anno scolastico 2020/2021 quando ella aveva svolto l'attività di insegnamento in forza di plurime supplenze succedutesi nel tempo e terminate in data 24 giugno 2023;

IV) ██████████ - A.S. 2016/2017: dal 08.10.2016 al 30/06/2017 - A.S. 2017/2018: dal 30/09/2017 al 30/06/2018 - A.S. 2018/2019: dal 4/10/2018 al 30/06/2019 - A.S. 2019/2020: dal 21/09/2019 al 30/06/2020 - A.S. 2020/2021: dal 29/09/2020 al 30/06/2021 - A.S. 2021/2022: dal 07.9.2021 al 30.06.2022 e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

V) ██████████ - A.S. 2019/2020: dal 21/09/2019 al 31/08/2020 - A.S. 2020/2021: dal 01/10/2020 al 30/06/2021 - A.S. 2021/2022: dal 07.9.2021 al 30.06.2022 e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

VI) ██████████ - A.S. 2016/2017: dal 30.09.2016 al 30.06.2017 - A.S. 2017/2018: dal 03.10.2017 al 30.06.2018 - A.S. 2018/2019: dal 02.10.2018 al 30.06.2019 - A.S. 2019/2020: dal 01.09.2019 al 30.06.2020 - A.S. 2020/2021: dal 15.09.2020 al 30.06.2021 - A.S. 2021/2022: dal 01.9.2021 al 14.6.2022 e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

VII) ██████████ - A.S. 2016/2017: dal 01.09.2016 al 31.08.2017 - A.S. 2017/2018: dal 01.09.2017 al 31.08.2018 - A.S. 2018/2019: dal 01.09.2018 al 31.08.2019 - A.S. 2019/2020: dal 01.09.2019 al 31.08.2020 - A.S. 2020/2021: dal 01.09.2020 al 31.08.2021 - A.S. 2021/2022: dal 01.9.2021 al 31.08.2022 e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

VIII) ██████████ - A.S. 2016/2017: dal 28.09.2016 al 30.06.2017 - A.S. 2017/2018: dal 12.09.2017 al 30.06.2018 - A.S. 2018/2019: dal 07.09.2018 al 30.06.2019 - A.S. 2019/2020: dal 05.09.2019 al 30.06.2020 - A.S. 2020/2021: dal 01.09.2020 al 31.08.2021 - A.S. 2021/2022: dal 01.9.2021 al 26.05.2022 e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

IX) ██████████ - A.S. 2016/2017: dal 24.09.2016 al 30.06.2017 - A.S. 2017/2018: dal 18.09.2017 al 30.06.2018 - A.S. 2018/2019: dal 02.10.2018 al 30.06.2019 - A.S. 2019/2020: dal 20.09.2019 al

31.08.2020 - A.S. 2020/2021: dal 12.09.2020 al 31.08.2021 - A.S. 2021/2022: dal 01.9.2021 al 31.08.2022 e che l'orario settimanale era sempre stato superiore al 50% dell'orario normale di insegnamento dei docenti (pari a 18 ore settimanali) che la supplenza era sempre stata di durata annuale terminata cioè al 30 giugno oppure al 31 agosto;

Deduco

-di essere ancora in servizio e di aver svolto mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e che al contempo sono stati esclusi dal beneficio previsto dalla Legge n. 107/2015 segnatamente all'art. 1 comma 121 e assume come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea come ben specificati all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999.

-che dunque era loro diritto vedersi riconosciuto la carta docenti, non diversamente da quanto riconosciuto ai loro colleghi.

Il Ministero debitamente costituito in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto i ricorsi di cui ha chiesto il rigetto esponendo che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore dei docenti di ruolo, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n. 70/1999, pertanto, il riferimento contenuto all'interno della sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sez. VI, del 18/05/2022, la n.450, non risulta dirimente. Eccepisce, inoltre, che la ricorrente Pugliese, così come risulta dalla documentazione prodotta, è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal primo settembre 2020, deduce, altresì, che la docente Fontanini nell'anno scolastico 2020/2021 aveva svolto supplenze temporanee, via via attribuite nell'anno con termine dell'attività lavorativa al 24 giugno 2021. In relazione alla docente Pugliese ha richiesto la pronuncia di inammissibilità/infondatezza quanto al riconoscimento del bonus a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, poiché da allora la docente in quanto in ruolo aveva diritto a richiedere la carta docenti, mentre quanto alla supplente Fontanini ha ritenuto che la natura temporanea delle supplenze escluda il diritto al bonus.

Giova preliminarmente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro si recentemente pronunciata con la sentenza 27/10/2023 (ud. 04/10/2023) n. 29961 a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c., con la quale veniva richiesta, ai fini della definizione del giudizio, la fissazione di principi di diritto stante le difficoltà interpretative riscontrate in relazione alle questioni giuridiche trattate, questioni suscettibili di porsi in numerosi giudizi (come in quello oggetto della presente causa).

questa Giudicante si riporta integralmente ai principi espressi dalla Corte nella sua sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , stante l'autorevolezza

della Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.

Questa Giudicante già in precedenti pronunce afferenti la materia oggetto di causa aveva richiamato i principi espressi relativamente alla normativa applicabile in pronunce del Consiglio di Stato e della Corte Giustizia UE.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che *"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".* Il successivo comma 122 stabilisce che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.* Il comma 124 sancisce poi che *"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria".*

Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.

Il Consiglio di Stato sul punto, con la sentenza n. 1842/2022 ha ritenuto che la scelta Ministeriale-

contenuta nel Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.

Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato *“un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.”*

Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.

Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; ed è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento *«pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”* (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 18 maggio 2022 con la sentenza n.450 è successivamente intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea. La Corte nella pronuncia sopra citata ha stabilito che *“ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo*

unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza."

Quanto alla sussistenza di "ragioni oggettive" tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.

Recentissimamente, sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia già richiamata in precedenza richiamata la n. 29961/2023 la quale ha espresso i seguenti principi di diritto:

- 1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
- 2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- 3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
- 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione

di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.

Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate, è possibile affermare che, nei limiti sotto considerati, sussista il diritto delle ricorrenti di beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente soprattutto nelle forme e nei modi cristallizzati (e sopra richiamati all'interno della sentenza emessa) dalla Corte di Cassazione il 27 ottobre scorso, stante la permanenza in servizio delle ricorrenti e il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, come meglio declinato nelle pronunce di cui sopra.

Considerato, altresì, che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docenti per il periodi prospettati in ricorso, le domande vanno accolte e va dichiarato il diritto delle ricorrenti a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulle carte docenti di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alla parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.

Corre ora l'obbligo di precisare che per le docenti [REDACTED] [REDACTED] con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. Infatti, stante quanto affermato dalla Corte di Cassazione circa la prescrizione dei docenti precari ancora in servizio oppure ancora presenti nel circuito scolastico: *"Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influenzando sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).*

In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed

il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).

"il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.

Viene accolta altresì l'eccezione sollevata dal Ministero riguardante la ricorrente Alessandra PUGLIESE la quale dalla documentazione in atti, risulta immessa in ruolo a far data dal primo settembre 2020 e pertanto nei confronti di essa deve essere riconosciuto soltanto il diritto ad ottenere l'accredito sulla carta docenti dell'importo di euro 500 per i soli anni scolastici la corresponsione della Carta docenti relativa soltanto agli anni scolastici antecedenti a quello 2020/2021.

Inoltre, questa Giudicante non ritiene di accogliere la domanda proposta, per il beneficio in esame, dalla docente Fontanini relativamente all'a.s. 2020/2021 laddove la docente non si è vista attribuire una supplenza annuale, ma solo supplenze temporanee e successive e terminate infine il 24 giugno 2021.

Si richiamano a tal fine i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della Corte di Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:

"7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.

Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se

ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il *part time*, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.

Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.

Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.

Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno - con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate.

Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.

7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.

Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".

Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.

7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.

Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».

Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.

Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si

provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.

Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.

Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.

7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento."

Le considerazioni della Corte appaiono a questo Giudice condivisibili tenuto conto che l'attribuzione della carta docenti è finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente, formazione che tuttavia deve avere ricadute positive sul sistema scolastico e sull'utenza e che quindi richiede la stabilità del rapporto lavorativo o perlomeno una persistenza significativa quantomeno di durata annuale, come poi in effetti riconosciuto dallo stesso Ministero, nei decreti introdotti nel corso di questo anno, che hanno attribuito il beneficio della carta docenti anche ai supplenti annuali con termine per le supplenze fino al 30 giugno o al 30 agosto dell'anno scolastico.

C) Spese di lite

Sono compensate stante la novità nonché la complessità delle questioni giuridiche sottese al caso in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM rispettivamente:

- [REDACTED] per gli AA.SS. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

- [REDACTED] per l'anno scolastico 2021/2022

- [REDACTED] per gli AA.SS. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

- [REDACTED] per gli AA.SS. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

- [REDACTED] per gli AA.SS. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

- [REDACTED] per gli AA.SS. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020

- [REDACTED] per gli AA.SS. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

- [REDACTED] per gli AA.SS. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

- [REDACTED] per gli AA.SS 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a ricevere ciascuna la carta docenti e in accredito sulle stesse le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato, per ogni ricorrente, nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.

3) compensa le spese del giudizio

Sentenza resa *ex art.* 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 9 novembre 2023

Il Giudice
dott. Alfonsina Manfredini